

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 178 - 10211/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VOLVERA - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Volvera:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 086-2468 del 03/05/1993, successivamente modificato con una Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 16/03/2016, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 25/03/2016 (pervenuto il 30/03/2016), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP 012/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.191 abitanti al 1971, 6.749 al 1981, 6.894 al 1991, 6.987 al 2001 e 8.690 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante crescita da un quarantennio;
- superficie territoriale: 2.098 ettari di pianura. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la il 100% della S.T. con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 56 ettari appartengono alla I^ classe e 1.193 alla II^ classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 29 ettari;
- è compreso nella Zona 3 "AMT Sud" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 13 di approfondimento sovra comunale "AMT Area Metropolitana Tortinese - S.O.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti

- industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 NdA PTC2);
 - è individuato dal PTC2 come centro storico di "tipo D (di interesse provinciale)";
 - sistema produttivo: appartiene ad ambiti produttivi di livello 1 e 2 individuati dal PTC2;
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è servito dalla linea ferroviaria SFM Cirié-Torino-Pinerolo
 - è attraversato dall'Autostrada A55 Torino-Pinerolo;
 - è attraversato dalla S.P. 139 di Villafranca, dalla S.P. 141 di Castagnole P.te e dalla S.P. 6 di Pinerolo;
 - e interessato da 8,7 km di piste ciclabili;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Chisola e del Rio Ritorto e Torto;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 606 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 108 ettari di dissesti areali;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela ambientale:
 - fasce perfluviali: 232 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 587 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 16/03/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, prevede l'ampliamento di un'attività produttiva esistente previa la modifica da area agricola ad area produttiva D2 della superficie interessata è pari a mq. 867,00 nel rispetto degli indici di Piano;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica e contiene le analisi sotto il profilo geologico-tecnico;

evidenziato che l'area oggetto di variante risulta compresa tra le "Aree di transizione" come

definite in data 15 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 12/2016 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 12/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento del 09/02/2016 prot. n. 1653 dell'Organo comunale competente di esclusione con prescrizioni dal processo di valutazione ambientale strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13 maggio 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 06/05/2016;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Volvera, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 16 marzo 2016, **giudizio di compatibilità** con il Piano

Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 11/05/2016

Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero FASSINO)